



COMUNE DI CORBOLA

Provincia di Rovigo

Ufficio Servizi Sociali

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE***

(S.A.D.)

Art. 1 – DEFINIZIONE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate a domicilio di anziani, minori e handicappati ed in genere nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione o perdita dell'autonomia personale, allo scopo di consentire la permanenza nel normale e più consono possibile ambiente di vita e ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Art. 2 – FINALITA'

Il S.A.D. ha lo scopo di :

- Supplire al deficit di autonomia delle persone e dei nuclei familiari, secondo le modalità specifiche di tale servizio, nei casi di impossibilità e inidoneità a svolgere alcuni compiti tipici della vita quotidiana;
- Consentire la permanenza nel normale ambiente di vita;
- Ridurre le esigenze di ricorso alle strutture residenziali protette.

Il S.A.D. si propone inoltre di stimolare e coinvolgere parenti e amici a collaborare secondo le proprie possibilità.

Art. 3 – DESTINATARI

Il S.A.D. è rivolto a tutte quelle persone, residenti nel territorio comunale che a causa delle condizioni di salute, di limitazioni psicofisiche, o di problemi nell'organizzazione della vita familiare, necessitano di un aiuto nell'attuazione di incombenze pratiche, come pure nello svolgimento del ruolo familiare o sociale richiesto dall'attuale struttura sociale, siano essi persone anziane, handicappati, minori e nuclei familiari.

Art. 4 – PRESTAZIONI

Le prestazioni erogabili attraverso il S.A.D. sono quelle tipicamente previste dalla normativa nazionale e regionale per questo tipo di servizio, e in particolare:

1. Aiuto per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana (igiene personale parziale o totale, mobilitazione, aiuto per la pulizia dell'ambiente, ecc...);

2. Aiuto nella preparazione dei pasti e per lavare la biancheria (se mancano i servizi corrispondenti);
3. Aiuto a mantenere e favorire i contatti e le relazioni con familiari, amici e vicinato;
4. Compagnia e stimolo al mantenimento dell'autonomia e per la prevenzione di manifestazioni di decadimento;
5. aiuto nello svolgimento di pratiche pensionistiche o burocratiche in genere, o altri necessari collegamenti con i diversi enti.

Art. 5 – CRITERI D'ACCESSO

A seguito della presentazione della domanda di fruizione del S.A.D. dovrà essere effettuata una valutazione complessiva dello stato di bisogno. Tale valutazione sarà espressa tenendo conto che il servizio è rivolto alle persone e ai nuclei familiari che si trovano in uno stato di bisogno determinato dalla reale situazione psicofisica, economica e socio-familiare, secondo gli elementi di valutazione del presente Regolamento.

I criteri di riferimento per la valutazione delle domande sono i seguenti (non in ordine di priorità):

- a) il grado di autonomia individuale del richiedente per far fronte alle necessità della normale vita quotidiana,
- b) l'esistenza o meno di familiari tenuti all'obbligo degli alimenti (art. 433 del Codice Civile) e la loro effettiva capacità di soddisfare tale obbligo,
- c) la situazione abitativa del richiedente,
- d) il reddito familiare, determinato dalla certificazione ISEE

La domanda può essere motivatamente respinta qualora le condizioni del richiedente in relazione ai precedenti punti a), b) e c) (singolarmente considerati o nel loro insieme) siano tali da descrivere una situazione di autosufficienza nel far fronte alle normali esigenze di vita quotidiana.

Il servizio è erogabile anche a nuclei familiari che presentino particolari difficoltà dovute a cause temporanee (malattia, ospedalizzazione, allontanamento di uno dei membri del nucleo, ecc...), che non consentano al nucleo stesso di essere autosufficiente rispetto all'accudimento dei propri componenti.

Il servizio viene erogato anche ad anziani, disabili o minori che vivono con parenti, ovunque le cure garantite dai familiari non siano sufficienti rispetto alle esigenze di assistenza, (grave situazione di invalidità, necessità di assistenza continua, ecc...)

Art. 6 – ACCESSO AL SERVIZIO

I cittadini che richiedono le prestazioni di S.A.D., o coloro che agiscono per essi, devono presentare domanda al Comune di Corbola presso l'Ufficio Servizi Sociali, che valuterà gli elementi informativi emersi da una valutazione delle condizioni del richiedente e in base ai quali verrà stabilito il diritto all'ammissione al servizio.

A tale scopo deve essere allegata idonea certificazione medica (verbale della commissione medica accertante lo stato di invalidità civile, certificato medico curante) dello stato di autonomia del richiedente, nel caso di minori o di nuclei familiari a rischio potrà essere richiesta opportuna relazione al Servizio Sociale dell'ULSS.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la certificazione ISEE, (decreto legislativo 31/03/1998 n. 109, art. 2 secondo comma).

Per la composizione del nucleo familiare si rimanda al decreto legislativo 31/03/1998 n. 109, art. 2 primo comma.

L'Ufficio Servizi Sociali compatibilmente con le disponibilità di quanto stanziato nell'apposito Capitolo di Bilancio e con il consenso del richiedente o chi agisce per esso, programma un *piano di intervento personalizzato*, tenendo conto dei bisogni dell'utente, nonché di tutte le opportunità e dei servizi disponibili sul territorio.

Il piano di intervento del servizio, per poter essere attuato, deve avere il consenso dell'utente o di chi per esso agisce.

L'Ufficio competente predispone una graduatoria di attesa secondo i criteri previsti dal presente Regolamento e alla luce dei dati raccolti attraverso colloqui e visite domiciliari.

Al richiedente va data risposta scritta entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione della richiesta (data del protocollo generale). Il rigetto della domanda deve essere sempre adeguatamente motivato.

Art. 7 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gli orari di permanenza dell'assistente domiciliare presso l'abitazione dell'utente vengono concordati al momento dell'accettazione della domanda fra utente, operatrice/o addetta/o all'assistenza e assistente sociale.

I lavori domestici devono essere compiuti in presenza dell'utente che non può in quel momento assentarsi.

Le pulizie di cui si deve occupare l'assistente domiciliare riguardano prestazioni strettamente necessarie a mantenere l'igiene e l'ordine dell'ambiente in cui l'assistito vive.

L'aiuto domestico sarà inoltre sospeso nel caso in cui qualche familiare sia presente nel domicilio dell'utente, anche se per un breve periodo.

Ogni utente è tenuto a comunicare all'assistente sociale responsabile del progetto assistenziale eventuali variazioni della sua situazione economica e abitativa (arrivo di parenti, ricovero in ospedale, periodi di assenza).

Il primo mese nel quale l'utente usufruisce del servizio viene considerato "periodo di prova"; l'assistente sociale unitamente al personale addetto all'assistenza può controllare concretamente la validità del servizio offerto dal Comune e, nel caso di insorgenza di problematiche di varia natura, potrà decidere ulteriormente in merito alla prosecuzione o meno del rapporto.

Eventuali rimostranze sul funzionamento del servizio dovranno essere rivolte esclusivamente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Corbola e non, nella maniera più assoluta, agli operatori del servizio stesso.

Qualora gli utenti non si attengano alle norme previste dal presente Regolamento e/o non provvedano al versamento delle relative quote di partecipazione, l'Amministrazione comunale, previa diffida, potrà sospendere il servizio sinora erogato.

Art. 8 – PERSONALE ADDETTO

Il personale addetto al S.A.D. è tenuto ad avere un comportamento premuroso e consono allo svolgersi dello stesso, deve recarsi puntualmente al domicilio dell'utente, secondo gli orari concordati sulla base del programma.

In particolare deve:

- rispettare la cultura e le tradizioni dell'assistito;
- cogliere nel comportamento dell'assistito le dinamiche esterne ed interne al suo ambiente relazionale;
- gestire correttamente la funzione di socializzazione del singolo e dei nuclei familiari;
- segnalare tempestivamente all'assistente sociale le necessità dell'utente ed al medico di medicina generale eventuali malesseri fisici manifestati.

Il personale è tenuto inoltre a programmare mensilmente (o comunque ogni volta che ve ne sia la necessità) con l'assistente sociale il piano mensile di lavoro.

Art. 9 - CONTRIBUZIONE ECONOMICA

Il contributo economico a carico dell'utente viene calcolato sulla base della certificazione ISEE.

La quota di contribuzione è mensile e dovrà essere corrisposta in forma posticipata mediante versamento dell'importo presso la Tesoreria del CIASS.

La quota viene fissata per ogni prestazione, che per comodità viene indicata in ore e viene annualmente prevista con deliberazione della Giunta Comunale.

Si ricorda che il primo dovere di assistenza è a carico dei figli e dei parenti e che l'Ufficio Servizi Sociali valuterà la richiesta di intervento del S.A.D. attraverso un'analisi della situazione familiare.

Le priorità per l'erogazione del servizio e per la compilazione della graduatoria di accesso sono le seguenti:

- grado di autonomia del richiedente,
- condizione di solitudine relazionale ed eventuale stato di abbandono,
- valutazione della situazione economica.